

Rag. Massimo Salvi
Dott. Fabrizio Giglio
Dott. Tonino Alferi

salvi@studiosga.it
giglio@studiosga.it
alferi@studiosga.it

Circolari per la clientela

D.L n.23 del 08.04.2020 (*Decreto Liquidità*)

**Proroghe e sospensione dei versamenti
(F24 in scadenza il 16/04 e il 18/05)**

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

NUMERO 5 – 10 APRILE 2020

Sospensione nei versamenti degli F24 in scadenza nei mesi di aprile e maggio

Il D.L. 23/2020 (“Decreto Liquidità”) ha previsto la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio a condizione che il contribuente abbia avuto un calo di fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

In sintesi:

Imposte, contributi e premi sospesi

- ✓ ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le addizionali;
- ✓ IVA;
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali
 - operati sui redditi da lavoro dipendente e assimilato
 - compresa la prima rata fissa per il 2020 dei contributi artigiani/commercianti
- ✓ premi INAIL.

Condizioni

- ✓ **Sospensione dei versamenti di aprile:** se il contribuente ha subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019;
- ✓ **Sospensione dei versamenti di maggio:** se il contribuente ha subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
- Versamenti sono sospesi anche per imprese o professionisti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° aprile 2019 (e quindi non hanno il mese di marzo 2019 come confronto).
- Per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro la percentuale di riduzione deve essere del 50% in luogo del 33%.

Casi particolari

- Chi ha sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza considera la riduzione del 33% (anche con ricavi superiore a 50 milioni) ai fini della sospensione dei **versamenti IVA** nei mesi di aprile e maggio 2020 (*quindi in pratica non cambia nulla!*).
- Le **ritenute operate sui pagamenti a lavoratori autonomi e agenti** (cod.1040) **devono essere versate** in quanto non rientranti nella proroga (*complicazione incomprensibile!*).

Regolazione versamenti sospesi

In tutti i casi sopra illustrati, i **versamenti sospesi** dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ✓ in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020**;
oppure
- ✓ mediante rateizzazione fino a un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Ulteriori agevolazioni

- L'art. 21 del DL 23/2020 permette di effettuare entro il 16 aprile 2020 i **versamenti** che erano **in scadenza il 16 marzo** e che erano già stati prorogati al 20 marzo.
Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo scorso, nei confronti di tutti i soggetti.

Bergamo, 10 aprile 2020